



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.48 DEL 29/07/2015

Oggetto:

Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Approvazione

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 21,15 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. DEIDDA GIULIA nella sua qualità di Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

DEIDDA GIULIA	Presente
BERTELLI ELISA	Presente
CONSERVI PIERO	Presente
ZUCCHI CARLA	Presente
BUCCI MARIANGELA	Presente
MEROPINI ANTONELLA	Presente
BALDACCI MARCO	Presente
MAZZETTI SILVIA	Presente
BALDI FLAVIO	Presente
QUIRICI FULVIA	Presente
BELLINI ALESSANDRO	Presente
TESTAI GIAMPIERO	Presente
MAZZANTINI LUCA	Presente
BOCCIARDI DANIELE	Presente
SILVESTRI ALESSIO	Presente
RUSCONI MARCO	Presente
GISFREDI ARIANNA	Presente

Assessori Extraconsiliari:

Assiste il Sig. CELANO ROSARIO Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:

QUIRICI FULVIA, MAZZANTINI LUCA, BOCCIARDI DANIELE



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

SETTORE	SERVIZIO
SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.lgs. 507/1993, capo II, contenente la disciplina della Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 secondo cui viene attribuita "alle province e ai comuni la facoltà di prevedere per l'occupazione di aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economico della disponibilità dell'area in relazione al tipo di attività per il cui esercizio l'occupazione e' concessa, del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell'indennità da corrispondere, le occupazioni abusive;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 secondo cui "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
- l'art. 63 del D.Lgs 446/1997, secondo cui "i comuni e le province, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge."

RITENUTO opportuno avvalersi, per l'anno il corso, della facoltà di cui all'art. 3 comma 149 lettera h) della legge 662/1996, suddetta, prevedendo in questo comune l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 9 luglio 2015, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del Regolamento in oggetto, predisposto da parte di SEPI spa, società in house che gestisce i tributi comunali;

PRESO ATTO che, in base all'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015 con il quale è stato differito al 30 luglio il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015;

Preso atto che durante la seduta del Consiglio Comunale il consigliere Fulvia Quirici propone di modificare l'articolo n. 26 comma 1 punto 16 del Regolamento al fine di esentare altresì coloro che effettuano lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria;

Ritenuto opportuno accogliere la modifica suddetta integrando l'articolo n. 26 comma 1 punto 16 del Regolamento come segue:

"Occupazioni con palchi e strutture, atti al recupero degli immobili nel centro storico e al recupero degli immobili ex concerie, per i cittadini che hanno ottenuto il permesso a costruire, oppure effettuano interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'elenco delle persone esentate deve essere comunicato dall'Ufficio Lavori Pubblici al Comando di Polizia Municipale."

Visto il parere del Revisore Unico dei conti in data 27/07/2015.

Con n.17 voti favorevoli resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Approvare il regolamento così come modificato come descritto in narrativa, per l'applicazione in questo Comune a decorrere dal 1° gennaio 2015 del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
2. Con separata votazione, con n. 17 voti favorevoli, resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Santa Croce sull'Arno

REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

- ART 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- ART 2 – DEFINIZIONI
- ART 3 – NATURA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE,
PERMANENTI E TEMPORANEE
- ART 4 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- ART 5 – SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE
- ART 6 – OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART 7 – PARTICOLARI TIPI DI OCCUPAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA
SUPERFICIE
- ART 8 – OCCUPAZIONE D'URGENZA
- ART 9 – PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART 10 – OCCUPAZIONE ABUSIVA

PARTE SECONDA PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- ART 11 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- ART 12 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE
- ART 13 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART 14 – CONTENUTO ED EFFICACIA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART 15 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO
- ART 16 – DEPOSITO CAUZIONALE
- ART 17 – ANNULLAMENTO, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O NULLA OSTA E DECADENZA DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- ART 18 – COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO
- ART 19 – CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE
- ART 20 – RINUNCIA E POSTICIPAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- ART 21 – RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART 22 – NUOVA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER SUBENTRO

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL CANONE

- ART 23 – CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
- ART 24 – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
- ART 25 – AGEVOLAZIONI
- ART 26 – ESCLUSIONI
- ART 27 – TERMINI E MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
- ART 28 – RIMBORSO
- ART 29 – INDENNITA' E SANZIONI
- ART 30 – DIFFIDA AD ADEMPIERE E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
- ART 31 – CONTENZIOSO

PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART 32 - NORMA DI RINVIO
- ART 33 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- ART 34 - ENTRATA IN VIGORE

**PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione dello spazio pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Santa Croce sull'Arno, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Comune di Santa Croce sull'Arno, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'articolo 63 e 52 del Decreto Legislativo 446 del 15.12.1997, assoggetta l'occupazione sia permanente sia temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento del canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
3. Il Comune di Santa Croce sull'Arno, in quanto avente una popolazione inferiore a 20.000 abitanti, agli effetti dell'applicazione del canone per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai medesimi, è assegnato alla classe I, di cui all'articolo 63, comma 2, lettera f), punto 1 del D.Lgs. n. 446/1997.

**ARTICOLO 2
DEFINIZIONI**

1. Per occupazione si intende ogni fatto od atto che concretizza un uso particolare del bene concesso, con conseguente sottrazione, anche parziale, dello stesso dall'uso della collettività, sia pure in modo potenziale o futuro, per effetto della concessione o autorizzazione accordata sulla parte superficiale e/o nello spazio sovrastante o sottostante il suolo.
2. Per spazio pubblico e area pubblica s'intendono, i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti individuati a norma del codice della strada con deliberazione di giunta.
3. Per concessione si intende il provvedimento amministrativo con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nel precedente comma, col quale si disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico.
4. Per concessionario si intende il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto il provvedimento, di cui al punto precedente, per effettuare legittimamente l'occupazione.
5. Per canone si intende l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità, annua o giornaliera, dell'area o dello spazio pubblico. Il canone è il risultato della moltiplicazione della tariffa prevista nel presente regolamento per la particolare tipologia di occupazione, per i metri quadrati od i metri lineari indicati nell'atto di concessione.
6. Per indennità si intende la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, in base all'articolo 63, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

**ARTICOLO 3
NATURA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, PERMANENTI E
TEMPORANEE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono classificate in permanenti e temporanee, anche in mancanza di atto di concessione:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi durata pari o superiore a 365 giorni continuativi, comunque, non superiore alla durata massima prevista dalla disciplina relativa alle singole tipologie di occupazione. Ai fini della determinazione del canone le frazioni di anno sono computate per intero anno solare;
 - sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore a 365 giorni continuativi. Tali occupazioni, possono essere autorizzate, nel corso dell'anno, anche in forma reiterata e senza interruzione, purché per una durata complessiva inferiore a 12 mesi. A tal fine non si computano le interruzioni di durata inferiore a 30 giorni. Le occupazioni temporanee possono essere anche ad ore, giornaliere o di altra durata.
2. Si intende ricorrente l'occupazione la cui concessione è rilasciata per periodi determinati, caratterizzati da stagionalità, che si ripetono.

ARTICOLO 4 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la normativa che riguarda:
- le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione per l'occupazione di suolo pubblico del territorio del Comune di Santa Croce sull'Arno;
 - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - l'indicazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel territorio comunale. Le tariffe sono diversificate in relazione, alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici, alla misurazione dell'occupazione (in metri quadrati o in metri lineari), alla durata dell'occupazione, al valore economico dell'occupazione. Detto valore è determinato tenendo conto del fatto che l'utente priva la collettività del godimento dell'area pubblica, al sacrificio che, con la concessione dell'area ad un solo soggetto, viene imposto al resto della collettività.
 - le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
 - le agevolazioni per speciali casi di occupazione;
 - il canone per le occupazioni permanenti realizzate con qualsiasi tipo di manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - le procedure di controllo amministrativo da parte dell'ente gestore;
 - le sanzioni amministrative applicabili.

ARTICOLO 5 SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione ed in mancanza di questo dall'occupante di fatto.
2. Il termine occupante di fatto è riferito anche a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto concessorio intestato a terzi, fintantoché tale atto è oggetto di provvedimento di decadenza.
3. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido.
4. Se la concessione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condomino medesimo, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente alla Società Entrate Pisa S.p.A. la sua nomina entro 30 giorni dalla stessa.
5. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi per assenza del concessionario, o vacanti, gli operatori che li occupano, purché ne abbiano titolo secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al versamento del Canone.
6. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano in tutto o in parte dell'occupazione.

ARTICOLO 6 OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Santa Croce sull'Arno, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, nonché le occupazioni di aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio devono essere precedute da una concessione.

ARTICOLO 7 PARTICOLARI TIPI DI OCCUPAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Occupazioni per attività commerciali

- Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada e nel relativo regolamento d'esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze, o in altri spazi pubblici, da non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici ed altri ingressi pubblici e privati. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme previste nei regolamenti comunali vigenti. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto del verde e dell'arredo urbano e, comunque, solo a soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.
- E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.

2. Occupazioni con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali

- L'occupazione dei marciapiedi con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali all'interno del centro abitato può essere consentita purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.
- Fuori dal centro abitato può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali, solo se non vietata in base alle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.
- L'occupazione di cui ai commi precedenti è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

3. Occupazioni per attività finalizzata al consumo di alimenti e bevande nelle aree antistanti gli esercizi pubblici

- L'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui vanno ad inserirsi, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela presso l'esercizio stesso, può essere oggetto di autorizzazione se connessa con l'attività dell'esercizio, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti.

4. Espositori

- L'occupazione di suolo pubblico, a mezzo di espositori mobili, purché decorosi, è consentita nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti comunali e dagli eventuali piani in materia, purché non costituisca, da parte di soggetto diverso, esercizio autonomo di attività commerciale e sia ubicata nelle immediate vicinanze di detta attività. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere collocati esclusivamente durante i periodi di apertura.

5. Commercio su aree pubbliche

- Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di

occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore e, salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione comunali.

- Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.
- Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.
- Per le occupazioni di breve durata, i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico.

6. Occupazioni per attività edilizie

- Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono permesso a costruire, ovvero altro titolo abilitativo, la durata massima della concessione è subordinata alla validità di titoli abilitativi richiesti, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.
- Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apra cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

7. Passi carrabili

- Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.Lgs n.285/92 e articolo 120 (Figura II 78) del D.P.R. n.495/92, sono esclusivamente quelli consegnati dall'ufficio Economato al titolare dell'atto di concessione. Il cartello di divieto di sosta dovrà essere restituito in occasione di eventuale revoca della concessione o di richiesta di duplicato del cartello stesso.
- L'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.
- Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.
- La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. La larghezza del passo carrabile si considera comunque di almeno 3 metri lineari.
- Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se il soggetto gestore, previa acquisizione dei nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione di ripristino sono a carico del richiedente.

8. Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)

- Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area, posta a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell'area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d'ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata.
- Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso

pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima. L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.

- I cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere esclusivamente quelli consegnati dall'ufficio Polizia Municipale ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell'articolo 120 (Figura II 78) del D.P.R. 495/1992.

9. Occupazioni effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

- Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone dovuto per un anno è determinato forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone, prevista dalla legge in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.
- In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 516,46 per anno.
- L'importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle suddette norme di legge, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce il canone e, deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
- Le occupazioni temporanee con cantieri per l'installazione dei citati cavi, conduttore, impianti etc. sono calcolate rilevando l'area transennata per i lavori.

ARTICOLO 8 OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per "occupazione d'urgenza" si intende l'occupazione effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da, cause di forza maggiore, motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.

ARTICOLO 9 PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale direttamente, per pec, a mezzo fax o telegramma. Entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda per ottenere il rilascio della concessione, direttamente all'ufficio Protocollo del Comune di Santa Croce sull'Arno.
3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dal regolamento edilizio.

4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subirà una maggiorazione del 20%.
5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

ARTICOLO 10 OCCUPAZIONE ABUSIVA

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono infine considerate abusive le occupazioni sia permanenti che temporanee per le quali, pur in presenza di regolare atto di concessione, non venga effettuato il pagamento del canone per l'anno corrente, nei modi e nei termini previsti dal successivo articolo 27, fatti salvi i casi di rateizzazione concessa dall'ufficio. Alle suddette occupazioni, oltre all'applicazione del regime sanzionatorio previsto per le occupazioni abusive, se ne dispone, con apposita ordinanza, la decadenza del titolo concessorio.
2. Si considerano occupazioni abusive:
 - permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, nel caso in cui non sia possibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, saranno calcolate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva;
 - temporanee quelle effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. L'occupazione abusiva può anche essere desunta dal contenuto di atti emessi dalla Pubblica Amministrazione.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, o S.E.Pi. S.p.A., previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto dal competente addetto alla vigilanza, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine pari a 30 giorni, per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese relative. E' possibile non procedere alla riduzione in pristino quando l'occupante abusivo si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e successivamente provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi serio intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le normative a tutela dei beni ambientali o storico, artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica, o qualsiasi altra normativa connessa al rilascio al titolo di occupazione.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
6. Alle occupazioni abusive è applicata un'indennità, pari al canone relativo alla tipologia di occupazione maggiorato del venti per cento. Nel caso di occupazione abusiva di carattere permanente l'indennità è determinata sulla base del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione, impregiudicato quanto previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992.
7. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 823 del Codice Civile.

PARTE SECONDA PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ARTICOLO 11 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluso dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per

l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza. Le occupazioni da parte dei vari servizi comunali, nel caso di lavori relativi ad opere pubbliche eseguite mediante appalto di impresa o nel caso di lavori relativi ad opere pubbliche realizzate da privati come oneri di urbanizzazione, in attuazione di prescrizioni edilizie, devono essere autorizzate mediante il rilascio del relativo nulla osta.

2. La concessione, autorizzazione o nulla-osta, può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche, oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'articolo 36 del Codice Civile.
3. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
4. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, comunque, precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
5. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

ARTICOLO 12 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, per la tipologia permanente, deve farne apposita domanda all'ufficio Lavori Pubblici del Comune; per la tipologia temporanea, la domanda deve essere presentata direttamente al Comando della Polizia Municipale, almeno 20 giorni prima della data di presunto inizio dell'occupazione stessa.
2. Al fine di semplificare la sua formulazione l'ufficio Lavori Pubblici del Comune, per la parte relativa all'occupazione permanente ed il Comando della Polizia Municipale per l'occupazione temporanea, predispone modelli scaricabili dal sito internet del Comune secondo la tipologia di occupazione, che vengono utilizzati per presentare l'istanza in duplice copia, oltre all'originale.
3. La domanda di concessione, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere, a pena d'improcedibilità, i seguenti elementi:
 - a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o soggetti comunque diversi dalle persone fisiche, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o la partita I.V.A., nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante o dell'amministratore;
 - c) indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - d) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - e) misura dell'occupazione;
 - f) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - g) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento;
 - h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal soggetto competente o incaricato;
 - i) la domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda;
 - j) le domande presentate non possono contenere più di una richiesta di occupazione fatta eccezione, per le occupazioni inerenti la stessa unità locale, per le iniziative aventi carattere economico, ricorrenti per almeno due annualità anche se insistenti su più aree di riferimento, per le domande presentate esclusivamente da movimenti riconosciuti, associazioni ONLUS, sportive, umanitarie, politiche che possono essere cumulative con il limite massimo di 4 occupazioni nello stesso mese, anche per localizzazioni differenti, e che non devono riferirsi ad occupazioni da effettuarsi oltre il mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa (valutare temporanea e permanente).

5. In caso di subentro, il subentrante dovrà produrre, dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/00 attestante che la situazione non è mutata rispetto all'individuazione dell'area oggetto dell'occupazione, misura dell'occupazione, oggetto dell'occupazione, durata, motivi a fondamento della stessa ed opere eseguite in conformità alla autorizzazione rilasciata in precedenza.

ARTICOLO 13 RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Entro 60 giorni per le richieste di occupazione permanente ed entro 20 giorni per quelle di occupazione temporanea, dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'ufficio competente rilascia la relativa concessione, autorizzazione, nulla osta o comunica il motivato diniego.
2. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista ovvero nel caso in cui l'Ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione entro 10 giorni dalla data di presentazione sia in caso di occupazione temporanea che permanente. I termini per la conclusione del procedimento restano sospesi fino a che la documentazione integrativa non pervenga all'Ufficio competente.
3. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la richiesta di autorizzazione sarà archiviata.
4. L'atto di concessione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, previo pagamento da parte del richiedente degli oneri a titolo di rimborso spese, se previsto, a deposito di garanzia, diritti d'istruttoria, altri oneri previsti dalla legge e del canone di occupazione suolo se dovuto.
5. Ogni atto di concessione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale previste dal presente regolamento, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare, da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
6. La concessione viene accordata sulla base delle seguenti condizioni:
 - a termine, per la durata massima prevista dalla disciplina relativa alle singole tipologie di occupazione;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - con facoltà da parte del concedente di imporre nuove condizioni.
7. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento oltre a quanto previsto dai diversi regolamenti comunali competenti sulla materia.
8. Resta a carico del titolare del provvedimento di concessione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
9. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini della scadenza del titolo.
10. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
11. Per i passi carrabili unitamente al provvedimento concessorio dovrà essere consegnato al richiedente, previo pagamento, apposito cartello segnaletico contenente gli estremi del provvedimento medesimo.
12. Il cartello di cui al comma precedente dovrà essere esposto in maniera visibile, mentre il provvedimento di concessione, in caso di controllo, dovrà essere presentato dietro richiesta.

ARTICOLO 14 CONTENUTO ED EFFICACIA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
 - a) elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della

- società o dell'associazione stessa; dovrà inoltre essere indicato l'eventuale coobbligato nel caso dove è previsto;
- b) codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c) indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa nell'entità prevista per la fattispecie considerata;
 - e) durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f) prescrizioni particolari, per la realizzazione dell'occupazione, in specie per l'impossibilità di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno di formale esplicita autorizzazione, prevedendo, in ogni modo, prestazione di apposita cauzione, da parte del concessionario, a garanzia di eventuali lavori di risistemazione o riadattamento del terreno;
 - g) espressa riserva che il soggetto incaricato al rilascio del titolo concessorio, non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge di precedente concessione, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del canone, con esplicitamente stabilite modalità e scadenze di pagamento, ovvero i termini entro i quali presentare il rinnovo e le condizioni in caso di temporanea.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO

1. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
- a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate. Per i passi carrabili detto obbligo si costituisce a prescindere da chi ha operato a suo tempo lo smusso o qualsivoglia altra modifica del suolo pubblico;
 - e. esporre il cartello previsto ai sensi dell'articolo 7, punto 7 e 8 del presente regolamento;
 - f. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - g. provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - j. conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - k. nel caso in cui non comporti modifiche del titolo concessorio, comunicare alla Società Entrate Pisa S.p.A.:
 - I . la variazione della residenza anagrafica o del la sede sociale;
 - II . la variazione del legale rappresentante;
 - III . nomina nuovo amministratore condominiale;

- IV. modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
- V. modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' articolo 36 del Codice Civile;
- l. nel caso di convocazione scritta effettuata da S.E.Pi. S.p.A. o dalla Pubblica Amministrazione rispondere nei termini indicati nelle convocazioni scritte o questionari inviati relativamente alle occupazioni di suolo pubblico ed al relativo canone;
- m. restituire l'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessazione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

ARTICOLO 16 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla manomissione o modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere possa comunque arrecare danno agli spazi occupati, si richiede il rilascio di apposita cauzione nella misura prevista dai regolamenti vigenti.
2. Al termine della concessione, qualora non vi sia rinnovo, il titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini fissati dall'Amministrazione.
3. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, quando ritenute idonee dall'amministrazione.

ARTICOLO 17 ANNULLAMENTO, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O NULLA OSTA E DECADENZA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. L'annullamento della concessione o nulla osta è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità dell'atto e/o del procedimento che ha portato al rilascio dello stesso atto.
2. Tutte le concessioni o nulla osta si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi; la concessione, o nulla osta di occupazione di suolo pubblico è sempre modificabile, revocabile e suscettibile di sospensione per comprovati motivi di pubblico interesse, la revoca e la sospensione sono efficaci dalla data di notificazione del provvedimento.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.
4. La revoca è disposta mediante provvedimento dell'organo competente con apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato nella condizione originaria, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. Nel provvedimento di revoca, sarà assegnato al concessionario un termine non superiore a 15 giorni per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso il quale, essi saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
5. Per effetto di provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse il concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto, nella condizione originaria, evitando danni al Comune ed a terzi .
6. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
7. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire all'ufficio competente l'originale del provvedimento medesimo ed il cartello.
8. Per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune e da altri enti pubblici territoriali l'ufficio Lavori Pubblici del Comune può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 5 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare della concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni

di sospensione eccedenti tale limite. La sospensione può essere concordata con il concessionario o con il soggetto autorizzato anche al momento del rilascio dell'atto in questione, ovvero con apposito atto con le stesse modalità previste per la revoca.

- 9 . La decadenza della concessione è disposta dal Comune, quando si verificano:
- a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico;
 - b) violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - c) mancata occupazione del suolo di cui all'atto di concessione senza giustificato motivo, entro i 90 gg. successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazione permanente o entro i 30 gg. successivi alla stessa data, nel caso delle occupazioni temporanee.
 - d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le occupazioni permanenti. La decadenza è impedita, se entro il termine fissato dall'ente gestore, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
 - e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive nel caso di occupazioni temporanee del presente regolamento, determina la decadenza automatica della concessione. L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione si considera abusiva.

ARTICOLO 18 COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Prima di adottare, nei casi previsti dal presente regolamento, i provvedimenti di annullamento, sospensione revoca o decadenza della concessione, l'ufficio Lavori Pubblici del Comune, deve dar corso alla procedura di cui all'art . 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 19 CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE

La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:

- 1) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica.
- 2) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione dell'occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

ARTICOLO 20 RINUNCIA E POSTICIPAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione alla concessione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione.
2. La concessione non ritirata dal richiedente non fa decadere l'obbligo al versamento del canone e delle penalità ed interessi se maturati.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata. La cessazione decorre dall'anno successivo. Il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.
4. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.
5. L'interruzione dell'occupazione non equivale a rinuncia.
6. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione non è iniziata, comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati, senza interessi, solo nel caso in cui l'occupazione non sia iniziata e ne sia stata data comunicazione entro il giorno d'inizio occupazione. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.
7. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.

ARTICOLO 21 RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta con le stesse modalità di cui all'articolo 12, dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare, inoltre, per le occupazioni permanenti, dovrà dichiarare di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente e per quelle temporanee citare gli estremi del pagamento relativo al periodo precedente.
3. La domanda di cui al comma 2 dovrà essere prodotta almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
4. La concessione verrà, se del caso, rinnovata, previa nuova valutazione dei presupposti per le occupazioni permanenti e temporanee sempre e comunque previo rilascio di un nuovo provvedimento.
5. Nell'ipotesi in cui il rinnovo dell'occupazione riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione stessa, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione, ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità alla precedente concessione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.
6. Il rinnovo accordato costituisce comunque un ulteriore autonomo atto di concessione soggetto al pagamento dei previsti diritti d'istruttoria, determinando una conseguente e autonoma imposizione di canone.
7. Il mancato pagamento dei diritti d'istruttoria o del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
8. La proroga di una concessione è prevista solo nel caso di occupazioni edili, con atto originario di durata non inferiore a 15 giorni continuativi, solo per una volta e per un massimo di 7 giorni.

ARTICOLO 22 NUOVA CONCESSIONE PER SUBENTRO

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione ai competenti uffici comunali con le stesse modalità di cui all'articolo 12. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Nel caso di trasferimento temporaneo della titolarità dell'azienda, il soggetto titolare della concessione può indicare, mediante comunicazione scritta, come soggetto obbligato al pagamento, il soggetto subentrante, rimanendo comunque obbligato in solido al pagamento del canone stesso.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dal vigente regolamento.
4. Relativamente alle occupazioni permanenti:
 - a. nel caso di cessazione, l'ufficio comunica al subentrante l'invito a presentarsi entro 30 giorni dalla notifica, anche a mezzo A.R., al fine di procedere alla richiesta di nuova concessione o autorizzazione;
 - b. il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire l'originale del provvedimento di cui era titolare.
5. Il pagamento del canone da parte di uno dei soggetti di cui al presente articolo non dà diritto al rimborso nei casi di cui al comma 4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di sub-ingresso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. Il canone dovrà essere versato all'atto del rilascio della concessione per sub-ingresso anche in caso di rateizzazione per l'atto originale.

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL CANONE

ARTICOLO 23 CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è dovuto un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.
2. Per le occupazioni di spazi sovrastanti aree pubbliche, la superficie assoggettabile a canone corrisponde all'area di proiezione orizzontale dell'oggetto non aderente al suolo che sovrasta l'area pubblica, estesa fino ai bordi estremi e alle linee più sporgenti.
3. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
4. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente regolamento, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.
5. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse e non è frazionabile.
6. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è commisurata alla durata dell'occupazione medesima. Il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.
7. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa, annuale o giornaliera, prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati, tenuto conto dell'ubicazione dell'occupazione stessa.
8. L'ufficio Lavori Pubblici del Comune, oltre al canone può chiedere il deposito cauzionale di cui all'articolo 16.
9. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 24 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE, SPAZI ED AREE MERCATALI

Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 2 categorie, come riportato nell'allegato "A" al presente regolamento.

ARTICOLO 25 AGEVOLAZIONI

1. Per le occupazioni di suolo pubblico poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici fino a 100 mq sono ridotte del 50%, la parte di superficie eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq sono ridotte del 75% e la parte di superficie eccedente i 1.000 mq sono ridotte del 90%.
2. Il canone è ridotto al 50 % della tariffa base in caso di:
 - a) occupazioni con passi carrabili;
 - b) occupazioni temporanee di materiali connesse alla posa e installazione di condutture, cavi ed impianti in genere;
 - c) occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie;
 - d) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti o produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
 - e) occupazioni temporanee di durata non inferiori a 15 giorni;
 - f) occupazioni temporanee di durata non inferiori a un mese o che si verificano con caratteri ricorrente.
3. Il canone è ridotto al 30 % della tariffa base in caso di:
 - a) occupazioni con passi carrabili di accesso ai distributori di carburanti.
4. Il canone è ridotto al 20 % della tariffa base in caso di:

- a) occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - b) occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, o sportive;
 - c) occupazioni permanenti poste in essere da attività di bar/pasticcerie con l' installazioni di gazebi, pedane, tavoli, sedie e simili.
5. Il canone è ridotto del 10 % della tariffa base in caso di:
- a) accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso) fino alla superficie massima di 10 mq.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dalle autoscuole si applicano le riduzioni alla superficie occupata, previste dal comma 1 del presente articolo. Il canone calcolato sulla superficie tassabile così determinata è ridotto del 50%.
7. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente.

ARTICOLO 26 ESCLUSIONI

Sono esclusi dal canone le seguenti tipologie di occupazione di spazio pubblico:

1. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi, anche attraverso committenze di opere e servizi pubblici e per il periodo ed area strettamente necessari;
2. occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
3. occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
4. occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i venti metri quadrati;
5. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
6. occupazioni non superiori a quattro ore riguardanti: pronto intervento per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione; operazioni di trasloco; manutenzione del verde;
7. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, quando l'occupazione sia limitata ad uno spazio inferiore a 1 mq e costituisca, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale "arredo urbano";
8. occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap (es. accessi carrabili);
9. occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico;
10. occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
11. occupazioni di aree cimiteriali;
12. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
13. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché segnali e tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
14. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
15. occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
16. occupazioni con palchi e strutture, atti al recupero degli immobili nel centro storico e al recupero degli immobili ex conerie, per i cittadini che hanno ottenuto il permesso a costruire, oppure effettuano interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'elenco delle persone esentate deve essere comunicato dall'Ufficio Lavori Pubblici al Comando di Polizia Municipale.

17. occupazioni temporanee, di durata inferiore ad un giorno, di spazi ed aree per l'effettuazione di manifestazioni e/o spettacoli promossi dall'Amministrazione comunale con la collaborazione di associazioni, enti e comitati e di tutte le iniziative di associazioni, privati cittadini ed esercizi commerciali, approvate dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 27 TERMINI E MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato:
 - a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a S.E.Pi. SpA;
 - b) on-line sul sito www.poste.it, tramite banco posta, carta di credito o carta Post-pay, su c/c postale intestato a S.E.Pi. SpA;
 - c) presso i soggetti abilitati al servizio T- SERVE o EU-Pay;
2. La S.E.Pi. S.p.A. predispone annualmente degli avvisi bonari per il versamento del canone annuale per i titolari di concessioni aventi carattere permanente. Gli avvisi bonari sono inviati ai soggetti titolari della concessione almeno 20 giorni precedenti la scadenza del pagamento della prima rata, con l'indicazione dell'importo dovuto. Il mancato ricevimento dell'avviso non solleva dall'obbligo del pagamento del canone dovuto entro la scadenza prevista dal presente regolamento. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, qualora il canone da pagare ecceda euro 250, il versamento può essere effettuato in tre rate trimestrali, con scadenza 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
3. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato a cura del concessionario, prima dell'inizio dell'occupazione, con le modalità indicati al comma 1 del presente articolo.
4. Il canone per le occupazioni temporanee deve essere versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime, con le modalità indicati al comma 1 del presente articolo. La ricevuta di pagamento deve essere consegnata alla Polizia Municipale al momento del ritiro della concessione.
5. Il canone per le occupazioni di spazio pubblico dovuto a fronte di autorizzazioni all'esercizio del commercio nei mercati settimanali, rilasciate dallo Sportello Unico per le Attività Produttive è riscosso a cura della S.E.Pi, in due rate semestrali, 30 giugno e 31 dicembre, sulla base delle misure stabilite nelle singole autorizzazioni.
6. I versamenti relativi alle occupazioni occasionali nei mercati settimanali, cosiddetti "spuntisti", sono riscossi da parte della Polizia Municipale che ne autorizza l'occupazione, mediante il ritiro del voucher, da acquistarsi presso i soggetti abilitati al servizio T-SERVE.
7. In caso di subentro nell'occupazione in corso di anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione.

ARTICOLO 28 RIMBORSO

1. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. La Società Entrate Pisa S.p.A. provvederà al rimborso entro il termine e le modalità previste dal "Regolamento per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente".
4. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa.
6. Qualora il Comune vanta per il presente canone un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, provvederà al rimborso tramite la formula della compensazione con il canone dovuto. Il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi, si procederà,

quindi, al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

ARTICOLO 29 INDENNITA' E SANZIONI

1. Per le occupazioni abusive come individuate al comma 1 dell'articolo 10, ferme restando quanto già stabilito dall'art. 18 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992, si applicano:
 - a) un'indennità pari al Canone corrispondente dovuto, maggiorato del 20%;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell' indennità di cui alla lettera a).
2. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato entro l'ultimo termine di pagamento sono applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - a) per gli omessi versamenti, dal giorno successivo all'ultimo termine di pagamento entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - b) per le occupazioni abusive permanenti, dal giorno dell'effettiva occupazione desunta dall'accertamento dell'illecito;
 - c) per le occupazioni abusive temporanee, dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 1.

ARTICOLO 30 DIFFIDA AD ADEMPIERE E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

1. La Società Entrate Pisa S.p.A., effettuate le opportune verifiche, nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento ed all'obbligato in solido, apposita diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione a provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, interessi e recupero delle spese.
2. In caso di mancato adempimento di quanto previsto al comma precedente, la Società Entrate Pisa S.p.A. procederà ad accertare ed irrogare le sanzioni e le indennità previste per le occupazioni abusive in applicazione della legge 689/1981.

Oltre ai soggetti a ciò individuati da norma di Legge o di Regolamento anche al personale della Società Entrate Pisa S.p.A. è conferita la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni di suolo pubblico e i bollettini di versamento del relativo Canone, previa esibizione del l'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Si dà luogo a riscossione coattiva solo quando la somma dovuta nel complesso dal singolo debitore non sia inferiore ad € 10,00.
4. La S.E.Pi. S.p.A. procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

ARTICOLO 31 CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione sono riservate alla giurisdizione ordinaria.

PARTE QUARTA
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 32
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente atto e, comunque, a titolo d'integrazione, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate.

ARTICOLO 33
DISPOSIZIONI TRANSITORE E FINALI

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti per l'anno 2015 deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 15 ottobre 2015, qualora il canone da pagare ecceda euro 250, il versamento può essere effettuato in tre rate trimestrali, con scadenza 15 ottobre, 15 gennaio 2016 e 15 aprile 2016.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.
3. I concessionari possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.
4. Il Comune ed il soggetto gestore assicurano la diffusione pubblica del presente regolamento.

ARTICOLO 34
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015.